

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

.....Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 45/2013**

**16 Dicembre 2013 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COEFFICIENTE ISTAT PER IL T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2013

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Novembre 2013. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Novembre 2013 è pari a **1,586268** e l'indice Istat è **106,80** (in diminuzione rispetto al precedente mese, pari rispettivamente a 1,672535 e 107,10).

AL GIUDICE DEL LAVORO E' ATTRIBUITO IL POTERE ISTRUTTORIO *EX ART.* 421 C.P.C. PER INTEGRARE IL QUADRO PROBATORIO DELINEATO DALLE PARTI AL FINE DELLA RICERCA DELLA VERITA' MATERIALE.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 22538 DEL 2 OTTOBRE 2013***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22538 del 2 ottobre 2013**, ha confermato che nel rito del lavoro, allorquando le risultanze di causa offrano significativi spunti di indagine, **il**

**Giudice ha il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei alla ricerca della verità materiale.**

Nel caso in esame, un lavoratore, addetto al reparto macelleria di un supermercato, espose al Tribunale di Monza di essere stato destinatario di una **numerosa serie di contestazioni disciplinari** con altrettante **sanzioni**, comminate dal proprio datore di lavoro, che andavano dalla **multa** alla **sospensione**; inoltre, durante i periodi di malattia era stato sottoposto a ben **15 visite mediche di controllo** e, al proprio rientro in servizio, dopo l'ennesimo rimprovero, aveva avuto una crisi psicologica che lo aveva costretto ad assentarsi per malattia; durante le giustificate assenze aveva continuato a ricevere ulteriori visite fiscali. Decorso il termine previsto per legge, era stato **licenziato per superamento del periodo di comportamento**. Era, perciò, ricorso al Giudice del lavoro invocando la illegittimità delle sanzioni disciplinari inflitte, il nesso causale tra queste e l'assenza per malattia e, di conseguenza, la **illegittimità del licenziamento**, attesa la **riconcucibilità delle assenze per malattia alla condotta aziendale**.

Il Tribunale ritenne, dopo aver disposto C.T.U. medico legale, che le **assenze per malattia fossero conseguenza dell'ambiente lavorativo** e della condotta aziendale posta in essere, da ciò derivando la loro **non computabilità ai fini del calcolo del periodo di comportamento**. Condannò, dunque, la società alla **reintegrazione**. Dello stesso avviso **la Corte di Milano che rigettò l'appello proposto**.

La società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza lamentando che **il Giudice di Appello si era ripetutamente sostituito alla parte nella ricerca delle prove**, esercitando in modo irrituale i poteri d'ufficio. Al riguardo, la C.T.U. disposta dalla Corte territoriale era stata caratterizzata da **inammissibili fini esplorativi**.

Orbene, gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, hanno rimarcato che **il rito del lavoro è caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale**. Pertanto, l'esercizio del potere d'ufficio, ex articolo 421 c.p.c., presuppone, in sostanza, l'opportunità di **integrare il quadro probatorio delineato dalle parti**.

Risulta, pertanto, **legittima anche la nomina del C.T.U.**, costituendo, peraltro, l'esercizio di un potere rimesso alla **discrezionale valutazione del Giudice di merito**.

LA SEMPLICE PERMANENZA IN CASA NON PROVA L'AVVENUTO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DI TIPO DOMESTICO.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 22399 DELL' 1 OTTOBRE 2013***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22399 dell' 1 ottobre 2013**, ha statuito che, **nell'ambito del rapporto di lavoro domestico, la "semplice" permanenza in casa non è, da sola, sufficiente a dimostrare l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa.**

Nel caso in commento, una colf adiva i Giudici al fine di vedersi riconoscere differenze retributive per il lavoro prestato, a suo dire, oltre gli orari regolarmente remunerati.

Soccombente in entrambi i gradi di merito la lavoratrice ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nell'avallare *in toto* il *decisum* di prime cure, hanno sottolineato come **l'accertata permanenza in casa della colf non sia sufficiente, da sola, a dimostrare l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa oltre gli orari regolarmente remunerati.**

Pertanto, atteso che, nel caso *de quo*, i testimoni escussi nel corso del procedimento istruttorio **avevano confermato la permanenza della lavoratrice nella casa del datore ma non avevano potuto testimoniare il reale svolgimento, da parte della stessa, di attività lavorativa,** i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno respinto le doglianze della colf.

IL DATORE DI LAVORO E' RESPONSABILE DELLA CARENTE FORMAZIONE IMPARTITA AI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

***CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 40605 DELL' 1 OTTOBRE 2013***

La Corte di Cassazione - Sezione Penale -, **sentenza n° 40605 dell' 1 ottobre 2013**, ha statuito che, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **il datore di lavoro è responsabile della carente formazione impartita ai propri dipendenti.**

Nel caso *de quo*, ad un datore di lavoro veniva elevata contravvenzione - ex art. 22 D. Lgs. n° 626/94 - per aver limitato la formazione dei propri lavoratori, tra l'altro stranieri, a due soli incontri della durata di quindici minuti cadauno.

I Giudici di prime cure, aditi dall'azienda, confermavano la contravvenzione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno sottolineato come **il datore di lavoro deve impartire la necessaria formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, nel caso in cui vengano occupati (anche) lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve, a maggior ragione, accertarsi che gli stessi abbiano ben compreso le indicazioni impartite.**

Pertanto, atteso che, nel caso in commento, la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stata limitata a "soli" 30 minuti complessivi, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato la contravvenzione comminata al datore di lavoro.

GLI UTILI PERCEPITI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA RESA DAGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE NON RILEVANO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

***CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 25701 DEL 15 NOVEMBRE 2013***

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **sentenza n° 25701 del 15 novembre 2013**, ha statuito che **i compensi percepiti dagli associati in partecipazione per le prestazioni lavorative non sono imponibili ai fini IVA.**

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva spiccato avviso di accertamento a carico di un contribuente, in quanto non aveva emesso fatture né tantomeno presentato la dichiarazione annuale IVA per compensi percepiti in qualità di associato in partecipazione per l'attività lavorativa prestata in esecuzione di un contratto di associazione in partecipazione.

Il contribuente presentava ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale che lo respingeva, mentre il successivo appello veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che, tra i propri motivi di gravame, **denunciava violazione degli articoli 1 e 5 del D.P.R. 633/72, degli articoli 44 e 53 del D.P.R. 917/86 e dell'articolo 5 comma 2-bis del D.L. 282/2002**, sostenendo che, risultavano assoggettate ad IVA tutte le prestazioni di lavoro fomite come unico apporto dall'associato in partecipazione, prima della novella introdotta dal suddetto articolo 5 al quale non poteva essere assegnata efficacia retroattiva.

Orbene, ***i Giudici di Piazza Cavour***, con la sentenza *de qua*, **hanno affermato che, non è possibile assoggettare ad IVA la quota di utili percepita dall'associato**

**chiamato a prestare attività lavorativa in virtù di contratto di associazione in partecipazione e ciò in ragione dell'assimilazione quoad effectum della prestazione dell'attività lavorativa dell'associato al conferimento in associazione, equiparabile sotto il profilo fiscale, alla distribuzione degli utili fra i soci** (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 6466 del 2 luglio 1998, e Cass. n. 4588 del 25 febbraio 2010).

Concludendo, i Giudici nomofilattici hanno, infine, evidenziato come la non imponibilità ai fini IVA sussistesse anche antecedentemente alla novella apportata dal comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto legge 282 del 2002, come convertito dalla legge 27/2013, puntualizzando che, **l'apporto dell'associato, consistente nella prestazione di lavoro, esula dal novero delle attività imponibili ai fini IVA** e ciò in virtù del dettame normativo di cui all'articolo 1 D.P.R. 633/72 che configura come operazioni imponibili, ai fini IVA, le «*cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni...*».

AI FINI DELLA VALIDITA' DEL LICENZIAMENTO INTIMATO PER RAGIONI DISCIPLINARI NON E' NECESSARIA LA PREVIA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE.

**CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 22791 DEL 7 OTTOBRE 2013**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22791 del 7 ottobre 2013**, ha (ri)confermato che **in presenza di** comportamenti idonei a costituire **gravi violazioni** dei **doveri fondamentali** del lavoratore, al fine di legittimare il **licenziamento per giusta causa**, **non sussiste alcun onere di predisposizione del codice disciplinare** a carico del datore di lavoro, dovendo, pertanto, escludersi ogni rilevanza della mancata affissione prevista dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7.

La vicenda *de qua* ha riguardato un lavoratore dipendente di Poste Italiane licenziato a seguito della contestazione di una serie di **addebiti attinenti all'inadempimento dell'obbligo della consegna della posta**, destinata a persone residenti nella zona di competenza.

Soccombente in entrambi i primi gradi di giudizio, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto che, ai fini della validità dell'addebito contestatogli, non fosse necessaria la previa affissione del codice disciplinare.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, nel rigettare il ricorso proposto, hanno avallato l'assunto della Corte di merito che si è uniformata al "*principio*" di diritto ripetutamente enunciato dalla Cassazione, secondo cui **la pubblicità del codice disciplinare**, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, **non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare**, qualora il licenziamento sia intimato per **giusta causa o giustificato motivo soggettivo**, come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro.

La Suprema Corte ha concluso specificando che, **i comportamenti del lavoratore, costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali** - come, ad esempio quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro - **sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare** ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, commi 2 e 3.

*Carissimi Colleghi, con questo numero si conclude il nostro impegno istituzionale per l'anno 2013. Vi auguriamo buone festività ed un proficuo 2014.*

*Arrivederci con il n. 1/2014 della rubrica "Formare...Informando" per il giorno 07.01.2014 (eccezionalmente di martedì)*

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**